

CONVENZIONE PER ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA NELLA BRANCA SPECIALISTICA DI CARDIOLOGIA

Tra

L'Azienda Sanitaria Locale di Rieti, con sede legale in via del Terminillo 42– Rieti, Partita IVA 00821180577, in persona del legale rappresentante, Direttore Generale Dott.ssa Marinella D'Innocenzo, nata il _____ a _____ CF _____

E

la Casa di Cura Mater Dei S.p.A. (di seguito denominata Casa di Cura), con sede legale in via Antonio Bertoloni, 34 cap. 00197 Roma, P.I: 01847211008, C.F.07710030581 in persona del Rappresentante Legale, Dott. Andrea De Angelis, elettivamente domiciliato per la carica presso la sede della Casa di Cura.

PREMESSO CHE

- l'Azienda prevede, nel rispetto della normativa nazionale, delle Linee Guida Regionali e della regolamentazione aziendale (*"Regolamento Aziendale per la Disciplina dell'Attività Libero Professionale intramuraria"* approvato con deliberazione 1122/2019), lo svolgimento di attività di consulenza in regime libero-professionale sia presso strutture dell'Azienda che in strutture private non accreditate, tramite apposita convenzione;
- i Dirigenti sanitari dell'Azienda, sono autorizzati a svolgere attività libero-professionale integrativa dell'attività istituzionale, anche al di fuori delle strutture aziendali quando il Direttore Generale, abbia riscontrato la mancanza di spazi adeguati a seguito dell'attività di ricognizione prevista dal comma 4 dell'art. 1 della Legge 120\2007 e s.m.i.
- la Casa di Cura ha richiesto un rapporto di consulenza con l'Azienda, rappresentando l'esigenza di avvalersi della collaborazione del Dott. Amir Kol Direttore U.O.C. Cardiologia dell'Ospedale S. Camillo De Lellis Rieti-Amatrice;
- che le prestazioni in ALPI oggetto del presente accordo saranno esercitate dal Dirigente Medico, al di fuori dell'impegno orario di servizio e nel rispetto della normativa vigente;
- che la Casa di Cura dichiara con il presente atto di disporre di spazi, servizi ed attrezzature adeguate allo svolgimento dell'ALPI nelle specialità praticate dal professionista dell'Azienda;
- la Casa di Cura garantisce con il presente atto che la struttura è conforme alle prescrizioni contenute nelle norme di sicurezza, comprese quelle relative al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- la Casa di Cura dichiara con il presente atto di possedere i requisiti normativo ed igienico sanitari strutturali, organizzativi e tecnici;
- la Casa di Cura, con il presente atto convenzionale, dichiara di non essere accreditata con il SSN e di essere titolare della autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie per l'area, rilasciata dalla Regione Lazio;
- la presente convenzione con l'Azienda non costituisce accreditamento e per il periodo in vigore, non consentirà alla Casa di Cura l'accreditamento anche parziale;

Tanto premesso, tra le Parti, come sopra costituite, si conviene quanto segue:

ARTICOLO 1

L'Azienda Sanitaria di Rieti e la Casa di Cura Mater Dei costituiscono con il presente atto un rapporto di collaborazione avente per oggetto le prestazioni professionali nella branca di Cardiologia di cui all'elenco allegato, parte integrante della presente convenzione.

ARTICOLO 2

Il Dott. Amir Koll svolgerà tale attività al di fuori dell'impegno orario di servizio e nel rispetto della normativa vigente. Nel caso di insorgenza di eventi non programmabili, le necessità dell'Azienda saranno prevalenti, anche se ostative, all'esecuzione dell'attività di cui alla presente convenzione.

ARTICOLO 3

Gli importi e le percentuali stabilite per le prestazioni, oggetto della Convenzione, sono riportate nell'allegato 1, parte integrante della stessa.

ARTICOLO 4

Come previsto dall'art. 20 del vigente Regolamento aziendale sulla Libera Professione, adottato con deliberazione n. 1122/2019, la prenotazione delle prestazioni avverrà attraverso un sistema che garantisca la tracciabilità del pagamento e della prenotazione medesima.

La Casa di Cura incasserà l'intero importo relativo alla prestazione professionale resa, rilasciando al paziente apposita fattura, inoltre:

- a) La Casa di Cura mensilmente dovrà trasmettere all'Azienda una distinta riepilogativa, delle prestazioni effettuate nel mese di riferimento dal Dott. Kol nella quale dovranno essere specificati:
- nominativo del paziente e codice fiscale;
 - data della prestazione;
 - tipo di prestazione resa;
 - importo complessivo fatturato ed incassato dalla Casa di Cura;
 - quota spettante al dott. Amir Kol.

Per quanto concerne le prestazioni che prevedano tariffe differenziate a seconda delle convenzioni in atto con Compagnie assicurative/Fondi e Casse, l'importo della prestazione e relativa quota riconosciuta al professionista sarà stabilita nell'elenco allegato alla convenzione.

b) Contestualmente la Casa di Cura provvederà a richiedere all'Azienda l'emissione della fattura il cui pagamento verrà effettuato dalla stessa, con cadenza mensile, non oltre i 30 gg dal ricevimento della fattura da parte dell'Azienda, mediante bonifico sul C/C IBAN IT 15 K 01005 14600 000000218110.

c) L'Azienda, acquisita comunicazione dell'avvenuto versamento, provvederà a ripartire il corrispettivo, secondo le modalità riportate nel vigente regolamento aziendale ALPI, inserendo nelle competenze stipendiali del Dott. Amir Kol gli importi dovuti per le prestazioni individualmente eseguite presso la Casa di Cura per proprio conto.

ARTICOLO 5

L'Azienda dichiara di avere sottoscritto una polizza assicurativa relativamente ai sinistri RCT/RCO e che il Dott. Amir Kol in virtù di detta polizza, in qualità di Dirigente Medico dipendente, ha la copertura per responsabilità professionale – così come previsto per tutto il personale dipendente - nello svolgimento della propria attività istituzionale e nello svolgimento dell'attività libero professionale debitamente autorizzata, salvo per i casi di dolo o colpa grave, profili per i quali il medico può attivare autonomamente la copertura assicurativa.

ARTICOLO 6

La Casa di Cura s'impegna a sollevare l'Azienda ed il sanitario in parola da ogni responsabilità in relazione a disservizi o danni arrecati agli assistiti, derivanti o causati dalle strutture, dalle apparecchiature o dal personale della Casa di Cura stessa.

ARTICOLO 7

La presente convenzione ha validità 3 (tre) mesi a far data dal 1° settembre 2021, fatta salva l'entrata in vigore di disposizioni normative e regolamentari incompatibili nonché la facoltà reciproca di

recedere anticipatamente dall'accordo, in qualsiasi momento, da comunicarsi mediante raccomandata a/r, inviata tre mesi prima della data in cui il recesso avrà efficacia, con il solo obbligo di pagamento dei corrispettivi maturati per le prestazioni effettivamente rese dal Dott. Amir Kol alla data di efficacia del recesso.

In caso di recesso le Parti rinunciano sin da ora ad ogni eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo.

ARTICOLO 8

Le Parti, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento europeo 2016/679 e s.m.i., danno atto di essersi reciprocamente informate di quanto previsto dalla predetta normativa europea. In riferimento al rapporto oggetto della presente convenzione, l'Asl di Rieti accetta di essere nominata Responsabile del trattamento ai sensi di quanto previsto dall'art. 28 del citato Regolamento 2016/679/UE e s.m.i. L'Asl di Rieti, a tal proposito, sotto la propria esclusiva responsabilità, conferma di ben conoscere il Regolamento 2016/679/UE e s.m.i. nonché ogni Provvedimento emanato dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali rilevante rispetto all'attività oggetto del presente rapporto convenzionale e riguardo alla puntuale applicazione della citata normativa e, in particolare, l'adeguatezza delle misure di sicurezza adottate, nonché della formazione conferita in materia di privacy ai propri soci/collaboratori/dipendenti coinvolti nell'adempimento delle obbligazioni previste dal presente provvedimento.

Le Parti danno atto di conoscere tutte le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE. In quest'ottica, i dati personali acquisiti nell'ambito del perfezionamento della Convenzione e nella fase preliminare saranno fatti oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni di cui al citato Regolamento per le sole finalità di gestione di queste fasi e, fatto salvo il caso di eventuale contenzioso nonché il ricorrere di obblighi di legge, per il tempo della durata della citata Convenzione. Il trattamento dei dati personali in parola sarà effettuato, applicando adeguate misure di sicurezza, con l'ausilio di strumenti automatizzati nonché in formato cartaceo ad opera di personale espressamente autorizzato ovvero di fornitori terzi funzionalmente connessi all'esecuzione della Convenzione che opereranno quali Responsabili ovvero Titolari autonomi dei relativi trattamenti.

La Casa di Cura provvederà a nominare il Dott. Amir Koll persona autorizzata al trattamento dei dati personali con riferimento al trattamento dei dati personali e sensibili dei pazienti che assisterà presso la Casa di Cura medesima.

ARTICOLO 9

La Casa di Cura Mater Dei ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire i reati previsti dal D.lgs. 231/01. Tale modello è comprensivo di un codice etico comportamentale che risponde all'esigenza di prevenire la commissione di particolari tipologie di reato e predispone principi etici e regole di comportamento. Il modello di organizzazione, gestione e controllo con il relativo codice etico comportamentale sono consultabili all'indirizzo internet www.materdei.it.

L'Azienda potrà prendere visione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo nonché dei suoi allegati, nonchè aderire ai principi del suddetto Modello, a rispettarne i contenuti, i principi, e le procedure e, in generale, ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel D.Lgs 231/01 e sue successive modifiche ed integrazioni. La casa di Cura Mater Dei ha istituito un organismo di vigilanza (OdV) con il compito di vigilare sul funzionamento del Modello ed al quale vanno segnalati eventuali comportamenti non coerenti con il medesimo e col codice etico comportamentale. I contatti dell'OdV sono disponibili sul sito internet della casa di Cura.

ARTICOLO 10

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla validità, alla interpretazione, alla esecuzione, al recesso e alla risoluzione della presente convenzione saranno di competenza esclusiva del Foro di Rieti.

ARTICOLO 11

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto.

Rieti lì,

Casa di Cura Mater Dei S.p.A.
L'Amministratore Unico
Dott. Andrea De Angelis

Azienda Sanitari di Rieti
Il Direttore Generale
Dott.ssa Marinella D'Innocenzo